

VERBALE ACCORDO SINDACALE



Addì 30/07/24 in Catania

tra

ANCE - Associazione territoriale di Catania,

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto l'allegato 2 del CCNL del 18 luglio 2018;

Visto l'art. 14 del Contratto integrativo provinciale del 25 febbraio 2022

Visto l'Accordo sindacale del 24 febbraio 2023 con il quale veniva confermato per l'Anno 2023, nell'ambito delle prestazioni a favore dei Lavoratori, la prestazione denominata "Contributo assistenza fiscale", introdotta in via sperimentale per l'Anno 2022 con Accordo sindacale del 24 maggio 2022.

Visto l'Accordo sindacale del maggio 2024 istitutivo della "Commissione paritetica bilaterale"


Nell'obiettivo di dare piena attuazione al Protocollo Enti bilaterali e garantire la certezza di risultato nel rispetto della sostenibilità dei servizi a favore dei lavoratori nei limiti fissati delle risorse derivanti dall'0,45% del contributo cassa Edile

Le PARTI convengono quanto segue


1. Viene confermato per l'Anno 2024, nell'ambito delle prestazioni a favore dei lavoratori, la prestazione denominata "Contributo assistenza fiscale".
2. Il suddetto "Contributo assistenza fiscale" è fissato in Euro 20 (venti/00). Il suddetto contributo, al pari delle altre prestazioni extracontrattuali previste dal vigente C.i.p.l., è soggetto a tassazione nella misura di legge. Detto contributo è erogato a titolo di ristoro a copertura dei costi sostenuti dagli operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I. Ca. per assistenza fiscale relativa a 730 e Modello Unico per il tramite C.A.F. e/o C.A.A.F., quale servizio relativo alla loro dichiarazione dei redditi 2024 per l'Anno fiscale 2023, a fronte di presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F. - C.A.A.F.) provinciale di Catania convenzionato con la Cassa Edile.
3. Il contributo sarà riconosciuto, sempre nella misura massima di cui al superiore punto 2, anche nel caso di modello 730 in forma congiunta, fermo restando i requisiti richiesti di ammissione di cui al successivo punto 4 e quant'altro previsto ai successivi punti.
4. Potranno essere ammessi al contributo i Lavoratori che abbiano maturato 400 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.
5. L'importo complessivo da destinare a detta prestazione, comprensivo del rimborso diretto od in compensazione per il tramite dei CAF - C.A.A.F., è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) da attingere dalle risorse derivanti dall'aliquota dell'0,45% della contribuzione complessiva annua contabile Cassa edile di riferimento (1° ottobre - 30 settembre), al netto di quanto già utilizzato per le altre prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori.

6. Il contributo di cui al punto 2 verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale e potrà essere rideterminato in valore pro-quota beneficiario in relazione al rapporto tra l'importo accantonato di cui al punto 5 rispetto alle domande pervenute alla Cassa Edile alla data del 31 dicembre 2024, giorno ultimo di presentazione della domanda di prestazione da parte del Lavoratore e/o del C.A.F. - C.A.A.F. convenzionato, e comunque nei limiti e condizioni di cui al presente Accordo.
7. Con specifico Regolamento la Cassa Edile fisserà per l'Anno 2024 modalità e termini per l'erogazione della prestazione, garantendo la più ampia diffusione tra i lavoratori nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo e fornendo elenco dei C.A.F. C.A.A.F. convenzionati. E' fatta salva da parte della Cassa Edile di Catania la facoltà di richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione che riterrà utile anche su espressa richiesta della Commissione Bilaterale di cui all'Accordo del _____, ancorché non prevista espressamente nel Regolamento di cui sopra.
8. Il requisito di accesso alla prestazione sarà sottoposto a monitoraggio dalla Cassa Edile A.M.I.Ca. al fine di valutare i complessivi effetti sui meccanismi e sulla sostenibilità della gestione nei limiti delle disponibilità come sopra fissate, in relazione alla quota dell'0,45% del contributo Cassa Edile, pertanto la regolare presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento, con esclusione di rinnovo tacito della prestazione per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto
ANCE - Catania



FENEAL UIL Catania



FILCA CISL Catania



FILLEA CGIL Catania

